

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

172.010.1

del 25 novembre 1998 (Stato 1° aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 43, 47, 57c capoverso 2 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 6a capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),³

ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1 Dibattiti

(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

RU 1999 1258

¹ RS 172.010

² RS 172.220.1

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

Art. 1a e 1b⁴**Art. 2** Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni
(art. 14, 15, 17 LOGA)

¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

^{1bis} Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.⁵

² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

⁴ Introdotti dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU **2011** 6089). Abrogati dal n. 1 dell'all. all'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4561).

⁵ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4561).

³ Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto
(art. 15 e 33 LOGA)

¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.

^{1bis} La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.⁶

² Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.⁷

Capitolo 1a:⁸
Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari

Art. 5a

¹ Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 2002⁹ sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide in ogni caso:

- a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo;
- b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

³ Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

⁶ Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2331).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2331).

⁸ Introdotta dal n. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 4117).

⁹ RS **171.10**

Capitolo 2: L'Amministrazione

Sezione 1:¹⁰ Articolazione dell'Amministrazione federale

Art. 6 Principi

(art. 8 cpv. 1 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.

² Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.

³ Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990¹¹ sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.

Art. 7 Amministrazione federale centrale

(art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)

¹ Fanno parte dell'Amministrazione federale centrale:

- a. i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- b. le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- c. i gruppi;
- d.¹² gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un'altra denominazione.

³ Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento.

⁴ Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

¹¹ RS **616.1**

¹² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata

(art. 2 cpv. 3 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative:

- a. le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA;
- b. le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo;
- c. gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato;
- d. le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 7b Attribuzione delle unità amministrative decentralizzate

Entro i limiti fissati dalla legge, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono attribuite come segue:

- a. alla Cancelleria federale o a un dipartimento; e
- b. a una delle categorie di cui all'articolo 7a capoverso 1.

Art. 8 Elenco delle unità

¹ Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative:

- a. dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali;
- b. dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari.

² Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari.

Sezione 1a:¹³ Commissioni extraparlamentari**Art. 8a** Commissioni consultive e commissioni decisionali

¹ Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5949).

² Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

³ Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

Art. 8b Eleggibilità

¹ Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d'impiego nell'Amministrazione federale.

² Non sono previsti limiti di età per la nomina.¹⁴

Art. 8c Rappresentanza dei sessi

¹ La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

² Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 30 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8c^{bis15} Rappresentanza delle comunità linguistiche

¹ Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

² Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8d Superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

¹ Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparlamentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motivato.

² Un superamento è giustificato in particolare se:

- a. sono riunite diverse commissioni;
- b. solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata;
- c. l'importanza dell'ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

Art. 8e Decisione istitutiva

¹ Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

¹⁵ Introdotta dal n. II 1 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2653).

² La decisione istitutiva deve in particolare:

- a. motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;
- b.¹⁶ ...
- c.¹⁷ citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;
- d.¹⁸ ...
- e. disciplinare l'organizzazione della commissione;
- f. disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico;
- g. disciplinare l'obbligo di mantenere il segreto;
- g^{bis}.¹⁹ stabilire la categoria di indennizzo cui la commissione è attribuita secondo gli articoli 8n e 8p, nonché secondo l'allegato 2;
- h. fissare i diritti della Confederazione in materia d'utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d'autore;
- i. disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni;
- j.²⁰ attribuire la commissione all'autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;
- k.²¹ indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione extraparlamentare;
- l.²² disciplinare il diritto d'informazione della commissione nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 8^{ebis}²³ Nomina dei membri

Il Consiglio federale nomina i membri. Determina la loro funzione, sempre che questa non risulti da disposizioni speciali sull'organizzazione della commissione interessata.

¹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

¹⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6137).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

Art. 8^{eter 24} Periodo di attesa per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione

¹ Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l'uscita dalla commissione, l'inizio immediato di un'attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse.

² Un conflitto d'interesse può sussistere in particolare se:

- a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione della commissione o della Confederazione;
- b. l'influenza di un membro della commissione su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua imparzialità non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

³ La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

⁴ Per il periodo di attesa può essere fissata un'indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all'indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁵ Chi riceve un'indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al dipartimento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁶ Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

Art. 8^{f25} Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale²⁶.

²⁴ Introdotta dal n. I 1 dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

²⁵ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 26 nov. 2008 alla fine del presente testo.

²⁶ RS 311.0

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8*k*.²⁷

⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.²⁸

Art. 8^{bis} Utilizzazione delle informazioni interne

¹ I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività.

² In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

Art. 8g Durata del mandato

¹ La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.³⁰

² Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

Art. 8h Rinnovo integrale

¹ Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

² La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

³ Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari.

Art. 8i Limitazione della durata della funzione

¹ La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell'anno civile corrispondente.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 8.1 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

² In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

³ La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d'ufficio da un altro atto normativo.

Art. 8^{bis} 31 Segreterie delle commissioni

¹ Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell'Amministrazione federale centrale.

² Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all'Amministrazione federale centrale.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva.

Art. 8^{iter} 32 Informazione del pubblico

Le commissioni che sulla base della loro decisione istitutiva comunicano senza consultare l'autorità competente mantengono il necessario riserbo quando informano il pubblico su questioni politiche.

Sezione 1b:³³

Organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato

Art. 8^j

¹ Il Consiglio federale nomina:

- a. il consiglio d'amministrazione o il consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione;
- b. i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico;
- c. i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù dell'articolo 762 del Codice delle obbligazioni³⁴ e designa i rappresentanti che l'assemblea generale deve eleggere.

² Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 205).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4445).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

³⁴ RS **220**

Art. 8^{bis35} Periodo di attesa per i membri di consigli di amministrazione e d'istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione

¹ Per i membri di consigli di amministrazione e d'istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l'uscita dal consiglio di amministrazione o d'istituto, l'inizio immediato di un'attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d'interesse.

² Un conflitto d'interesse può sussistere in particolare se:

- a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione dello stabilimento della Confederazione;
- b. l'influenza di un membro del consiglio su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

³ L'articolo 8^{ter} capoversi 3–6 si applica per analogia.

Sezione 1c:³⁶

Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione

Art. 8k

¹ In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione degli stabilimenti della Confederazione e dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato.

² L'elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

- a. cognome e nome;
- b. sesso;
- c. lingua madre;
- d. anno di nascita;
- e. titolo;
- f.³⁷ ...

³ Per i membri delle commissioni extraparlamentari, l'elenco è completato con le relazioni d'interesse.

³⁵ Introdotto dal n. I 1 dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5019).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

⁴ I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

⁵ I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

Sezione 1d:³⁸

Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari

Art. 8l³⁹ Aventi diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare ed è attivo in seno a questa commissione.

Art. 8m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi:

- a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali;
- b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8n Categorie di commissioni politico-sociali

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti:

- a. categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;
- b. categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;
- c. categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

² L'attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 1.⁴⁰

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6137).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 205).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.⁴¹

³ La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l'autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

^{3bis} Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che i membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa e se i membri sono in tal modo considerevolmente limitati nell'esercizio della loro attività professionale, l'autorità competente può:

- a. accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo; se il membro interessato è il presidente, essa tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3; oppure
- b. accordare al membro, oltre alla diaria, un importo forfetario che indennizzi adeguatamente tale limitazione; gli importi forfetari accordati devono essere indicati e motivati nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 8h capoverso 3.⁴²

⁴ L'autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all'anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni. Se un mandato stabilito nella legislazione speciale richiede un impegno ancora maggiore, l'autorità competente può autorizzare, secondo il caso, la concessione di più di 16 diarie. Le diarie accordate oltre alle 16 diarie supplementari devono essere indicate e motivate nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 8h capoverso 3.⁴³

⁵ L'autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani.

⁶ Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

⁷ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori:

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012 (RU **2012** 3819). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 7 427).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 7 427).

- a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull'intera economia;
- b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;
- c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;
- d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d'arbitrato.

2 L'attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 2.⁴⁴

Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato

¹ I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un'indennità forfetaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 2. Nei limiti di tali importi e delle disposizioni seguenti del presente articolo, il DEFR⁴⁵ può disciplinare in maniera differenziata le indennità per la Commissione per la tecnologia e l'innovazione.⁴⁶

³ Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

⁴ Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d'occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l'organizzazione della commissione interessata.⁴⁷

⁵ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8r Rimborso delle spese

¹ Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

² Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l'assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all'autorità competente.⁴⁸

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁴⁵ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5461).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 205).

Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

² Eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l'impiego presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

³ Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8t Esclusione del doppio indennizzo

I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

Sezione 2: ...**Art. 9 a 10c⁴⁹****Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione**
Sezione 1: Principi**Art. 11** Principi dell'attività amministrativa
(art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

- a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza;
- c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12 Principi della direzione dell'Amministrazione
(art. 8, 35, 36 LOGA)

¹ A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

⁴⁹ Abrogati dal n. 1 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

- a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
 - b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
 - c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni;
 - d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
 - e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;
 - f. garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.
- 2 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale
(art. 47 cpv. 1 LOGA)

¹ La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

² Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

³ Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

³ Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate

¹ Per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.⁵⁰

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).

² A tal fine invitano le unità cointeressate a esprimersi per scritto, sempre che un altro atto normativo non preveda una forma diversa di partecipazione.⁵¹

^{2bis} Alla partecipazione nella preparazione di testi che contengono norme di diritto si applicano per analogia le disposizioni sugli affari del Consiglio federale (art. 4).⁵²

³ Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Art. 15a⁵³ Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all'esecuzione

¹ Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

² Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

- a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l'attuazione richiede l'impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
- b. gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
- c. gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

Art. 16 Conferenza dei segretari generali (art. 53 LOGA)

¹ La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

² Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17 Pianificazione (art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)

¹ Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3989).

⁵² Introdotto dall'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3989).

⁵³ Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 929).

² Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

- a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale del 6 ottobre 1989⁵⁴ sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 1990⁵⁵;
- b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;
- c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

³ Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

⁴ La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

⁵ Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

Art. 18 Linee direttive della politica di Governo

(art. 45^{bis} LRC⁵⁶)

¹ Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

² Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

³ Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

⁵⁴ [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 4265 5191 535, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64].

Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

⁵⁵ [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

⁵⁶ [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale

(art. 51 LOGA)

¹ Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

² Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 1962⁵⁷ sui rapporti fra i Consigli (LRC).

Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 51 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

² Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC⁵⁸.

Art. 21 Supervisione

¹ La supervisione (*controlling*) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

² Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

³ I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22⁵⁹ Documentazione dell'attività amministrativa

¹ Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti.

² L'impiego dei sistemi di gestione elettronica degli affari è retto dall'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012⁶⁰.

⁵⁷ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS **171.10**).

⁵⁸ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS **171.10**).

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'art. 25 n. 2 dell' Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6669**).

⁶⁰ RS **172.010.441**

Sezione 3a:⁶¹ Convenzioni sulle prestazioni**Art. 22a** Gestione mediante convenzioni sulle prestazioni
(art. 38a LOGA)

¹ I dipartimenti o i servizi da essi designati concludono con le loro unità amministrative convenzioni sulle prestazioni. Queste indicano perlomeno:

- a. gli obiettivi annui del Consiglio federale e dei dipartimenti secondo gli articoli 19 e 20;
- b. altri importanti progetti, comprese le tappe e le scadenze;
- c. gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati dei gruppi di prestazioni, di regola corredati da parametri e valori di riferimento.

² Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:

- a. la Cancelleria federale;
- b. l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
- c. la Commissione federale delle case da gioco;
- d. il Controllo federale delle finanze;
- e. il Sorvegliante dei prezzi;
- f. la Commissione della concorrenza;
- g. il Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni;
- h. la Commissione federale delle poste;
- i. la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria;
- j. la Commissione federale dell'energia elettrica;
- k. la Commissione federale delle comunicazioni;
- l. l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Art. 22b Rapporto e gestione
(art. 38a cpv. 5 LOGA)

¹ I dipartimenti o i servizi da essi designati stabiliscono quando e in quale forma le unità amministrative presentano un rapporto sul conseguimento degli obiettivi e su eventuali misure correttive.

² L'Amministrazione federale delle finanze emana istruzioni sulla verifica della struttura e degli obiettivi dei gruppi di prestazioni di cui all'articolo 38a capoverso 5 LOGA.

⁶¹ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 4: Informazione e comunicazione

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)⁶²

Art. 23

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

¹ Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

² La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

³ La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

Art. 25 Controllo

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

¹ Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

- a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

b. all'esame periodico di particolari settori.

² I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26⁶³ Controllo da parte del Consiglio federale

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.

Art. 27⁶⁴ Controllo dei compiti della Confederazione

(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

³ L'Amministrazione federale delle finanze coordina, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all'articolo 5 della legge del 5 ottobre 1990⁶⁵ sui sussidi.⁶⁶

Sezione 6:⁶⁷ Inchiesta amministrativa

Art. 27a Scopo

¹ L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

² L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁶⁸ sul personale federale nonché i procedimenti penali.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁶⁵ **RS 616.1**

⁶⁶ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5251).

⁶⁸ **RS 172.220.111.3**

Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso

¹ Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

² Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

Art. 27c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa

¹ Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

² Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

Art. 27d Organi d'inchiesta

¹ L'inchiesta amministrativa è affidata a persone:

- a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
- b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e
- c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

² L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

³ L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

⁴ Le disposizioni concernenti la ricasazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁹ sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.

Art. 27e Mandato d'inchiesta

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

- a. l'oggetto dell'inchiesta;
- b. la nomina dell'organo d'inchiesta;
- c. le competenze dell'organo d'inchiesta;
- d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio;
- e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta;
- f. l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari;

⁶⁹ RS 172.021

- g. il coinvolgimento di organi ausiliari;
- h. la presentazione dei rapporti;
- i. lo scadenziario.

² Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

Art. 27f Apertura

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

² Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

Art. 27g Esecuzione

¹ Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA⁷⁰. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

² Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

³ Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

⁴ Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

⁵ Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

Art. 27h Interrogazioni

¹ Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

² L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

³ L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

Art. 27i Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁷¹ sulla protezione dei dati.

⁷⁰ RS 172.021

Art. 27j Risultati

¹ L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

² Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

³ L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

⁴ L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

⁵ I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a:⁷² Approvazione di atti legislativi dei Cantoni**Art. 27k** Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27m Approvazione in casi non controversi
(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

⁷¹ RS 235.1

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27n Approvazione in casi controversi

(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capitolo 3b:⁷³ Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero**Art. 27o** Informazione nei confronti della Confederazione

(art. 61c cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantionale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi

(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

⁷³ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati
(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)

¹ Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

² Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

³ Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale
(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione****Art. 28** Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;

c.⁷⁴ l'attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentralizzate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- c. la procura a firmare;
- d.⁷⁵ il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

² Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

³ I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari

¹ Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

² Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

- a. la preparazione degli affari del Consiglio federale;
- b.⁷⁶ ...
- c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
- d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione;
- e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato;
- f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 1991⁷⁷ sulla procedura di consultazione;
- g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica;

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁷⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁷⁷ [RU **1991** 1632, **1996** 1651 art. 22, RU **2005** 4103 art. 22]. Vedi ora l'O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS **172.061.1**).

- h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione;
- i. la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale;
- j. l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative;
- k. l'obbligo di gestione degli atti;
- l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA;
- m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:

Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali⁷⁸

Art. 31

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale⁷⁹ a compiere atti per conto di uno Stato estero.

^{1bis} L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995⁸⁰ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.⁸¹

² Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

³ Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.⁸²

Sezione 3: ...

Art. 32⁸³

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁷⁹ RS **311.0**

⁸⁰ RS **351.20**. Ora: Legge federale.

⁸¹ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁸² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁸³ Abrogato dal n. 1 dell'O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

Sezione 4: ...**Art. 33⁸⁴****Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione****Art. 34**

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971⁸⁵ che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 35**

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 1999⁸⁶ sull'organizzazione della Cancelleria federale.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008⁸⁷

¹ Fino al rinnovo integrale nel 2011, i dipartimenti continuano a provvedere alle nomine sostitutive dei membri delle commissioni extraparlamentari che hanno istituito prima del 1° gennaio 2009.

² Fino al rinnovo integrale nel 2011, l'articolo 8f sull'indicazione delle relazioni d'interesse si applica solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocostituite.

Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2009⁸⁸

Le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinanza, ma al più tardi per l'inizio del prossimo mandato.

⁸⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 191).

⁸⁵ [RU **1971** 1053]

⁸⁶ [RU **1999** 1757, **2002** 2827 n. III, **2004** 4521, **2007** 349 4477 n. IV 7. RU **2008** 5153 art. 11]. In vigore dal 1° giu. 1999.

⁸⁷ RU **2008** 5949

⁸⁸ RU **2009** 6137

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010⁸⁹

Se l'attribuzione di un'unità amministrativa all'Amministrazione federale decentralizzata conformemente all'allegato 1 ha ripercussioni sullo statuto della cassa pensioni di tale unità, queste hanno effetto soltanto con la modifica delle pertinenti disposizioni organizzative nella legge speciale.

Le commissioni extraparlamentari che non sono integrate nell'allegato 2 in virtù dell'articolo 8 capoverso 2, sono verificate e integrate in tale allegato in occasione del loro prossimo rinnovo integrale, conformemente all'articolo 57d LOGA.

⁸⁹ RU 2010 3175

*Allegato I*⁹⁰
(art. 8 cpv. 1)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Bundeskanzlei (BK) Chancellerie fédérale (ChF) Cancelleria federale (CaF) Chanzlia federala (ChF)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Bundeskanzlei (BK)
Chancellerie fédérale (ChF)
Cancelleria federale (CaF)
Chanzlia federala (ChF)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *decentralizzata*:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

- 2.1.1 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la trasparenza (IFPDT)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

Nessuno

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 giu. 2010 (RU **2010** 3175). Aggiornato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010 (RU **2010** 5047), dall'art. 15 dell'O del 20 apr. 2011 sull'organizzazione del DFAE (RU **2011** 1631), dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011** 3787), dal n. 1 dell'all. all'O del 23 mar. 2011 sull'organizzazione del SISI (RU **2011** 4589), dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU **2011** 6091), dal n. 1 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (RU **2011** 6093), dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2012 sull'Istituto federale di metrologia (RU **2012** 6887), dal n. I 2 cpv. 1 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti (RU **2012** 3631), dalla correzione del 28 dic. 2012 (RU **2012** 7499), dalla correzione del 15 gen. 2013 (RU **2013** 199), dai n. II delle O dell'8 mag. 2013 (RU **2013** 1447), del 28 nov. 2014 (RU **2014** 4451), del 28 gen. 2015 (RU **2015** 423) e n. I dell'O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4043).

**B. Departemente
Départements
Dipartimenti
Departaments**

**I. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Departament federal dals affars exteriurs (DFAE)**

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EDA)
Secrétariat général (SG-DFAE)
Segreteria generale (SG-DFAE)
Secretariat general (SG-DFAE)
- 1.2 Staatssekretariat (STS)
Secrétariat d'Etat (SEE)
Segreteria di Stato (SES)
Secretariat da stadi (SES)
- 1.3 Politische Direktion (PD)
Direction politique (DP)
Direzione politica (DP)
Direcziun politica (DP)
- 1.4 Direktion für Völkerrecht (DV)
Direction du droit international public (DDIP)
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)
Direcziun da dretg internaziunal public (DDIP)
- 1.5 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
Direcziun da svilup e da cooperaziun (DSC)
- 1.6 Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA)
Direction des affaires européennes (DAE)
Direzione degli affari europei (DAE)
Direcziun dals affars europeics (DAE)
- 1.7 Direktion für Ressourcen (DR)
Direction des ressources (DR)
Direzione delle risorse (DR)
Direcziun da resursas (DR)
- 1.8 Konsularische Direktion (KD)
Direction consulaire (DC)
Direzione consolare (DC)
Direcziun consulara (DC)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Nessuna

**II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Dipartimento federale dell'interno (DFI)
Departament federal da l'intern (DFI)**

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EDI)
Secrétariat général (SG-DFI)
Segreteria generale (SG-DFI)
Secretariat general (SG-DFI)
- 1.2 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU)
Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um (UFEG)
- 1.3 Bundesamt für Kultur (BAK)
Office fédéral de la culture (OFC)
Ufficio federale della cultura (UFC)
Uffizi federal da cultura (UFC)
- 1.4 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Archives fédérales suisses (AFS)
Archivio federale svizzero (AFS)
Archiv federal svizzer (AFS)
- 1.5 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)
Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)
- 1.6 Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)
- 1.7 Bundesamt für Statistik (BFS)
Office fédéral de la statistique (OFS)
Ufficio federale di statistica (UST)
Uffizi federal da statistica (UST)

- 1.8 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Uffizi federal d'assicuranzas socialas (UFAS)
- 1.9 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
(BLV)
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars (USAV)
2. **Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
 - 2.1 **Unità amministrative senza personalità giuridica autonoma sul piano organizzativo:**

Nessuna
 - 2.2 **Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:**
 - 2.2.1 Schweizerisches Nationalmuseum (SNM)
Musée national suisse (MNS)
Museo nazionale svizzero (MNS)
Museum naziunal svizzer (MNS)
 - 2.2.2 Pro Helvetia
Pro Helvetia
Pro Helvetia
Pro Helvetia
 - 2.2.3 Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swissmedic, Institut svizzer per products therapeutics
 - 2.3 **Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:**

Nessuna

III. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Département fédéral de justice et police (DFJP)
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Departament federal da giustia e polizia (DFGP)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EJPD)
 Secrétariat général (SG-DFJP)
 Segreteria generale (SG-DFGP)
 Secretariat general (SG-DFGP)
- 1.2 Bundesamt für Justiz (BJ)
 Office fédéral de la justice (OFJ)
 Ufficio federale di giustizia (UFG)
 Uffizi federal da giustia (UFG)
- 1.3 Bundesamt für Polizei (fedpol)
 Office fédéral de la police (fedpol)
 Ufficio federale di polizia (fedpol)
 Uffizi federal da polizia (fedpol)
- 1.4 Staatssekretariat für Migration (SEM)
 Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
 Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
 Secretariat da stadi per migraziun (SEM)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

- 2.1.1 ...
- 2.1.2 Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF)
 Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)
 Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT)
 Servetsch da sorveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun (STPT)
- 2.1.3 Kommission zur Verhütung von Folter
 Commission de prévention de la torture
 Commissione per la prevenzione della tortura
 Cumissiun per la prevenziun cunter la tortura

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

- 2.2.1 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR)
Institut suisse de droit comparé (ISDC)
Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)
Institut svizzer da dretg cumparativ (ISDC)
- 2.2.2 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)
Institut Federal da Proprietad Intellectuala (IPI)
- 2.2.3 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
Autoritad federala da sorveglianza en chaussas da revisiun (ASR)
- 2.2.4 Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Institut fédéral de métrologie METAS
Istituto federale di metrologia METAS
Institut federal da metrologia METAS

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

IV. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-VBS)
Secrétariat général (SG-DDPS)
Segreteria generale (SG-DDPS)
Secretariat general (SG-DDPS)
- 1.2 Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Service de renseignement de la Confédération (SRC)
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
Servetsch d'infurmaziun da la Confederaziun (SIC)

- 1.3 Oberauditorat (OA)
 - Office de l'auditeur en chef (OAC)
 - Ufficio dell'uditore in capo (UUC)
 - Auditorat superiur (AS)
- 1.4 Gruppe Verteidigung
 - Groupement Défense
 - Aggruppamento Difesa
 - Gruppa da defensiuin
 - 1.4.1 Armeestab (A Stab)
 - Etat-major de l'armée (EM A)
 - Stato maggiore dell'esercito (SM Es)
 - Stab da l'armada (StA)
 - 1.4.2 Führungsstab der Armee (FST A)
 - Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A)
 - Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs)
 - Stab directiv da l'armada (S dir A)
 - 1.4.3 Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA)
 - Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA)
 - Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ)
 - Instrucziun superiura dal cader da l'armada (ISCA)
 - 1.4.4 Heer (HE)
 - Forces terrestres (FT)
 - Forze terrestri (FT)
 - Forzas terrestras (FT)
 - 1.4.5 Luftwaffe (LW)
 - Forces aériennes (FA)
 - Forze aeree (FA)
 - Aviatica militar (AM)
 - 1.4.6 Logistikbasis der Armee (LBA)
 - Base logistique de l'armée (BLA)
 - Base logistica dell'esercito (BLEs)
 - Basa da logistica da l'armada (BLA)
 - 1.4.7 Führungsunterstützungsbasis (FUB)
 - Base d'aide au commandement BAC)
 - Base d'aiuto alla condotta (BAC)
 - Basa d'agid al comando (BAC)
- 1.5 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)
 - Office fédéral de l'armement (armasuisse)
 - Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)
 - Uffizi federal da l'armament (armasuisse)

- 1.5a Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)
Office fédéral de topographie (swisstopo)
Ufficio federale di topografia (swisstopo)
Uffizi federal da topografia (swisstopo)
 - 1.6 Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
Office fédéral de la protection de la population (OFPP)
Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
Uffizi federal da protecziun da la populaziun (UFPP)
 - 1.7 Bundesamt für Sport (BASPO)
Office fédéral du sport (OFSP)
Ufficio federale dello sport (UFSP)
Uffizi federal da sport (UFSP)
- 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
- Nessuna

V. Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
Département fédéral des finances (DFF)
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Departament federal da finanzas (DFF)

- 1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:**
- 1.1 Generalsekretariat (GS-EFD)
Secrétariat général (SG-DFF)
Segreteria generale (SG-DFF)
Secretariat general (SG-DFF)
 - 1.2 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI)
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
Secretariat da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SFI)
 - 1.3 Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Administration fédérale des finances (AFF)
Amministrazione federale delle finanze (AFF)
Administraziun federala da finanzas (AFF)
 - 1.4 Eidgenössisches Personalamt (EPA)
Office fédéral du personnel (OFPER)
Ufficio federale del personale (UFPER)
Uffizi federal da persunal (UFPER)

- 1.5 Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
Administration fédérale des contributions (AFC)
Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
Administraziun federala da taglia (AFT)
 - 1.6 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Administration fédérale des douanes (AFD)
Amministrazione federale delle dogane (AFD)
Administraziun federala da duana (AFD)
 - 1.7 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT)
Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT)
Uffizi federal d'informatica e da telecomunicaziun (UFIT)
 - 1.8 Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL)
 - 1.9 Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB)
Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC)
Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC)
Organ da direcziun informatica da la Confederaziun (ODIC)
- 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
- 2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:**
 - 2.1.1 Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
Contrôle fédéral des finances (CDF)
Controllo federale delle finanze (CDF)
Controlla federala da finanzas (CDF)
 - 2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:**
 - 2.2.1 Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV)
Régie fédérale des alcools (RFA)
Regia federale degli alcool (RFA)
Administraziun federala d'alcohol (AFA)
 - 2.2.2 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Autoritad federala per la sorveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)

- 2.2.3 Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Cassa federala da pensiun PUBLICA

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

VI. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-WBF)
Secrétariat général (SG-DEFR)
Segreteria generale (SG-DEFR)
Secretariat general (SG-DEFR)
- 1.2 Preisüberwachung (PUE)
Surveillance des prix (SPR)
Sorveglianza dei prezzi (SPR)
Surveglianza dals pretschs (SPR)
- 1.3 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Secretariat da stadi per l'economia (SECO)
- 1.4 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI)
- 1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
Uffizi federal d'agricoltura (UFAG)
- 1.6 *Abrogato*

- 1.7 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)
Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)
- 1.8 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Office fédéral du logement (OFL)
Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
Uffizi federal d’abitaziuns (UFAB)
- 2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata:**
 - 2.1.1 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)
Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)
Settore dei politecnici federali (settore dei PF)
Sector da las scolas politecnicas federalas (sector da las PF)
 - 2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:**
 - 2.2.1 Schweiz Tourismus (ST)
Suisse Tourisme (ST)
Svizzera Turismo (ST)
Svizra Turissem (ST)
 - 2.2.2 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)
Société suisse de crédit hôtelier (SCH)
Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Societad svizra da credit d’hotel (SCH)
 - 2.2.3 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)
Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE)
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)
Assicuranza svizra cunter las ristgas da l’export (ASRE)
 - 2.2.4 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFPF)
Institut federal da scola auta per la furmaziun professiu-nala (IFFP)

- 2.2.5 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ)
Politecnico federale di Zurigo (PFZ)
Scola politecnica federala Turitg (SPFT)
 - 2.2.6 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Politecnico federale di Losanna (PFL)
Scola politecnica federala Losanna (SPFL)
 - 2.2.7 Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
Istituto Paul Scherrer (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
 - 2.2.8 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL)
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e
il paesaggio (WSL)
Institut federal per la perscrutaziun da gaud, naiv e
cuntrada (WSL)
 - 2.2.9 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
(EMPA)
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
(EMPA)
Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun
(EMPA)
 - 2.2.10 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux (EAWAG)
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione
e la protezione delle acque (EAWAG)
Institut federal per providiment, serenaziun e protecziun
da las auas (EAWAG)
- 2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:**
- 2.3.1 Swiss Investment Funds for Emerging Markets
(SIFEM SA)
Swiss Investment Funds for Emerging Markets
(SIFEM AG)
Swiss Investment Funds for Emerging Markets
(SIFEM SA)

Swiss Investment Funds for Emerging Markets
(SIFEM SA)

**VII. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK)**
**Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC)**
**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)**
**Departament federal per ambient, traffic, energia e comunicaziun
(DATEC)**

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-UVEK)
 Secrétariat général (SG-DETEC)
 Segreteria generale (SG-DATEC)
 Secretariat general (SG-DATEC)
- 1.2 Bundesamt für Verkehr (BAV)
 Office fédéral des transports (OFT)
 Ufficio federale dei trasporti (UFT)
 Uffizi federal da traffic (UFT)
- 1.3 Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)
 Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)
 Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
 Uffizi federal d'aviatica civila (UFAC)
- 1.4 Bundesamt für Energie (BFE)
 Office fédéral de l'énergie (OFEN)
 Ufficio federale dell'energia (UFE)
 Uffizi federal d'energia (UFE)
- 1.5 Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Office fédéral des routes (OFROU)
 Ufficio federale delle strade (USTRA)
 Uffizi federal da vias (UVIAS)
- 1.6 Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
 Office fédéral de la communication (OFCOM)
 Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
 Uffizi federal da comunicaziun (UFCOM)
- 1.7 Bundesamt für Umwelt (BAFU)
 Office fédéral de l'environnement (OFEV)
 Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
 Uffizi federal d'ambient (UFAM)

- 1.8 Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
Office fédéral du développement territorial (ARE)
Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
Uffizi federal da svilup dal territori (ARE)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonoma sul piano organizzativo:

Nessuna

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

- 2.2.1 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)
Inspektorat federal per la segirezza nucleara (IFSN)

- 2.2.2 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen
Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installations nucléaires
Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

Allegato 2⁹¹

(art. 8 cpv. 2, 8e cpv. 2 lett. g^{bis}, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e attribuzione ai dipartimenti

1.1 Categoria S3, diaria 500 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione d'esame del settore veterinario pubblico Commissione delle professioni mediche Commissione delle professioni psicologiche Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci
DFGP	Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
DFF	Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati Commissione federale dei prodotti da costruzione
DEFR	Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione Consiglio per l'assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)

⁹¹ Introdotta dall'O del 27 nov. 2009 (RU **2009** 6137). Nuovo testo giusta il n. I 2 cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU **2012** 3631). Aggiornato dall'all 2 n. II 1 dell'O del 29 ago. 2012 sulle (RU **2012** 5009), dai n. I delle O del 21 nov. 2012 (RU **2012** 6959), del 30 nov. 2012 (RU **2012** 6961) e dalla correzione del 5 feb. 2013 (RU **2013** 425), dall'art. 12 dell'O del 1° mag. 2013 concernente l'organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (RU **2013** 1313), dall'art. 16 n. I dell'O del 26 giu. 2013 sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (RU **2013** 2109), dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU **2013** 3697), dell'art. 62 cpv. 2 n. I dell'O del 29 nov. 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RU **2013** 4593), dal n. I dell'all. all'O del 12 nov. 2014 (promozione e coordinamento del settore universitario svizzero) (RU **2014** 4137), dal n. 2 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RU **2015** 215), dall'art. 24 cpv. 2 dell'O del 28 nov. 2014 sulle scuole svizzere all'estero (RU **2014** 4605), dal n. II dell'O del 5 dic. 2014 (RU **2014** 4445) e dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2239).

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DATEC	Commissione federale dei media Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare
DDPS	Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Commissione federale della protezione dei beni culturali

1.2 Categoria S2, diaria 400 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione delle indennità estere
DFI	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in odontoiatria
DATEC	Commissione federale del Parco nazionale
DDPS	Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri

1.3 Categoria S1, diaria 300 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione consultiva per la cooperazione internazionale Commissione svizzera per l'UNESCO
DFI	Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicinali Commissione federale del design Commissione federale per l'alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie Commissione federale per la salute sessuale Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale delle belle arti Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie Commissione per gli impianti di stabulazione

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi Organo consultivo per l'imposta sul valore aggiunto
DFGP	Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
DEFER	Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale del consumo Commissione federale dell'abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale delle borse per studenti stranieri Forum PMI Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato nazionale svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DATEC	Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici Commissione federale d'igiene dell'aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»
DDPS	Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza Commissione dell'armamento

2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti.

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare	Categoria	Presidente (100 % in franchi)	Vicepresidente (100%) in franchi	Membro (100 %) in franchi
DEFR	Commissione della concorrenza	M3	280 000	200 000	180 000
DFI	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	M2/A	250 000	180 000	150 000
DATEC	Commissione federale delle comunicazioni				
DATEC	Commissione federale dell'energia elettrica				
DATEC	Commissione federale delle poste				
DEFR	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	M2/B	225 000	160 000	135 000
DATEC	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)				
DFGP	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini	M1	200 000	140 000	120 000
DFGP	Commissione federale delle case da gioco				
DATEC	Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria				
DATEC	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva				

*Allegato 3*⁹²

⁹² Introdotta dall'O del 27 nov. 2009 (RU **2009** 6137). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

